

Comitato Regionale Toscano Via Irlanda, 5 - 50126 Firenze toscana@fitet.org - toscana@pec.fitet.org http://toscana.fitet.org

Protocollo: GST2017/025

Firenze, 29 dicembre 2017

Oggetto: Delibera Giudice Sportivo Territoriale - Espulsione dell'atleta Sig. Roberto Larindi durante la partita Lucca - Apuania Carrara serie C2 girone A del 17/12 /2017

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

in relazione all'incontro di campionato regionale a squadre maschile di serie C2 girone A fra ASD Villaggio Tennis Tavolo Lucca e USD Apuania Carrara disputatosi domenica 17 dicembre 2017 a Lucca con inizio alle ore 10, che hanno portato all'espulsione dell'atleta Sig. Roberto Larindi, tessera F.I.Te.T. n. 655894 e al successivo scambio di idee post partita con il giudice arbitro Sig. Alessandro Manicotto

ESAMINATI

- Il verbale del giudice arbitro Sig. Alessandro Manicotto ricevuto in data 21/12/2017,
- la documentazione inviata dal Sig. Roberto Larindi a più riprese nel periodo 21/12/2017-27/12/2017,
- l'email inviata dal Presidente della Società ASD Villaggio Tennistavolo Lucca Sig. Claudio Frediani al Presidente Regionale in data 19/12/2017,

CONSIDERATI

I fatti accaduti e di seguito riassunti:

• la scarsa collaborazione degli atleti e dei dirigenti del Villaggio Tennis Tavolo Lucca a fornire all'arbitro la lista dei tesserati per la stagione 2017/2018 prima dell'inizio della partita, quando questa è una normalissima procedura regolamentare per l'individuazione degli atleti schierati in formazione.

- Prima della partita fra il Sig. Roberto Larindi e il Sig. Daniele Volpi, l'arbitro Sig. Alessandro Manicotto, designato con comunicazione n. 102 da parte del F.A.R. della regione Toscana, faceva notare al Signor Roberto Larindi che la sua racchetta ed, in particolare, la gomma Dr. Neubauer A-B-S Nera presentava caratteristiche non conformi all'originale (cfr. alla peculiarità di fabbrica e di omologazione). Per questo motivo l'arbitro non permetteva l'utilizzo della racchetta in questione ed invitava l'atleta Roberto Larindi a sostituirla. Il Sig. Roberto Larindi portava allora un'altra racchetta con una gomma della stessa marca, modello e colore; l'arbitro riteneva anche questa seconda gomma non regolamentare. A questo punto l'atleta Roberto Larindi iniziava a tenere un comportamento altamente irriverente e metteva in dubbio la competenza arbitrale, tentando di screditarlo davanti a tutti ed arrivando a proferire parole profondamente offensive in relazione all'operato arbitrale; l'arbitro quindi ammoniva l'atleta Larindi e lo avvertiva che ad un altro comportamento similare sarebbe stato espulso; a quel punto Larindi portava una terza racchetta, con cui gli era permesso di iniziare e portare a termine la partita con Daniele Volpi.
- Durante la seconda partita, e, in particolare, durante il secondo set contro l'atleta Marco Campanini, il Sig. Roberto Larindi iniziava un crescendo di violenza e di esternazioni offensive e in sequenza:
 - scalciava violentemente le transenne, al che l'arbitro lo sanzionava con un cartellino giallo (ammonizione da gara);
 - successivamente Roberto Larindi lanciava la racchetta con violenza verso terra guardando l'arbitro il Sig. Alessandro Manicotto con fare di sfida; a quel punto l'arbitro gli mostrava i cartellini giallo e rosso, assegnando all'atleta Larindi un penalty point;
 - la reazione di Roberto Larindi era furibonda e si avvicinava all'arbitro prima bestemmiando e poi minacciandolo;
 - conseguentemente l'arbitro decretava l'espulsione dall'incontro dell'atleta Roberto Larindi;
 - o a questo punto il Sig. Roberto Larindi non si fermava ma continuava con le minacce all'Arbitro, affermando che il F.A.R. Toscana Dott. Luca Mariotti "gliela avrebbe fatta pagare", dimostrando col suo comportamento all'interno della palestra così minaccioso di non avere alcuna forma di rispetto nei confronti dell'arbitro quale Ufficiale di Gara che stava espletando un ruolo istituzionale;

Alla fine dell'incontro terminato con il punteggio di 5 a 1 per la squadra USD Apuania Carrara, l'atleta Roberto Larindi non si fermava e si rivolgeva di nuovo all'arbitro con fare intimidatorio, bloccandolo all'interno della palestra e richiedendo con insistenza l'intervento telefonico del F.A.R. Toscana (più telefonate effettuate) e minacciando di chiamare i Carabinieri se l'arbitro si fosse rifiutato di prendere la racchetta incriminata per il successivo invio al giudizio della Commissione Tecnica della F.I.Te.T. per il controllo delle gomme (che non esiste più da tempo- nota post discussione); il Sig. Roberto Larindi continuava così con le minacce nei confronti all'arbitro, il quale gli faceva notare che, a norma di regolamento, il suo giudizio era comunque insindacabile e inappellabile e che, quindi, l'eventuale l'invio della gomma non avrebbe in alcun modo cambiato i fatti accaduti; il Sig. Roberto Larindi provava così a spintonare l'arbitro con l'evidente tentativo di far degenerare ulteriormente la situazione ma l'arbitro, dimostrando capacità di autocontrollo, rimaneva nel suo ruolo istituzionale, e alla fine anche per non esacerbare ulteriormente la situazione accettava l'imbustamento della racchetta (nei giorni seguenti restituita al proprietario visto che la Commissione Controllo Gomme non esiste più a livello di F.I.Te.T. nazionale), dichiarando comunque nel suo referto che la racchetta consegnata non era una di quelle visionate.

VISTI

- Gli artt. 2 comma 2; 3 commi 1 e 6; 5 comma 1; 9; 11 comma 1c; 16 e l'art. 18 del Regolamento di Giustizia;
- Gli artt. 2, 3, 5, 7, del Codice di Comportamento Sportivo;

RITENUTO

Il comportamento posto in essere dal Sig. Roberto Larindi, sia durante l'incontro di campionato de quo che successivamente ad esso, marcatamente e gravemente antisportivo per gli atti e le parole dallo stesso proferite contro il Giudice di Gara e per di più in maniera reiterata, e che non risulta esserci stato nessun tentativo evidente dei dirigenti della società Villaggio Tennis Tavolo Lucca teso a placare gli scomposti, sprezzanti e minacciosi comportamenti del Sig. Roberto Larindi e/o a scusarsi con l'arbitro per gli incresciosi fatti accaduti

DELIBERA

- La Condanna del Sig. Roberto Larindi a mesi 10 di squalifica continuativa da ogni attività federale, con data di inizio 1° gennaio 2018, con menzione sugli atti federali;
- La condanna della società Villaggio Tennis Tavolo Lucca per responsabilità oggettiva alla sanzione pecuniaria di euro 120 (centoventi/00) pari alla tassa di iscrizione alla serie C2 per la stagione 2017/2018.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Paura Figlini Figlini Figlini